

IL RICORSO AI PROFESSIONISTI PUÒ AIUTARE I CONIUGI IN CRISI A DIALOGARE SENZA AGGRESSIVITÀ di Bruno Schettini

“Famiglia e Minori”, Il Sole 24 ore, Guida al Diritto, n.6 (2007), pp.103-105.

1

Non litigare, perché - L'art.155 del codice civile, così come rinnovellato dalla Legge n. 54 dell' 8 febbraio 2006 (*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*), nel prendere atto del diritto del minore, quale autonomo titolare di interessi da salvaguardare nell'ambito della legislazione protettiva, di vedere inalterata la sua relazione con i componenti la famiglia d'origine a motivo del suo armonico sviluppo, stabilisce - al comma 1 - che questi “ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Tale diritto trova un suo preciso fondamento giuridico nella Sentenza della Corte Costituzionale n.179 del 21 aprile 1993. La Corte, esprimendosi in merito all'illegittimità costituzionale dell'art.7 della Legge n. 903 del 9 dicembre 1977 (*parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita*), con riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, stabiliva, in punto di diritto “il superamento della concezione di una rigida distinzione dei ruoli e che un equilibrato sviluppo della personalità del bambino esige spesso la assistenza da parte di entrambe le figure genitoriali anche per aspetti di carattere affettivo e relazionale”. Ciò ha prodotto il dispositivo di cui all'art.155-sexies, comma 2, del codice civile in base al quale, ravvisatane l'opportunità, “il giudice può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli”, anche attraverso accordi di separazione personale consensuale come prefigurato all'art.150, comma 2, dello stesso codice.

L'interesse materiale e morale della prole viene precisato dal precedente art.174 del codice civile relativo ai doveri verso i figli: “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.

Risulta evidente che il Legislatore, nel dare una nuova disciplina all'istituto della separazione e, quindi, del divorzio ha fatto propri i preminenti motivi di ordine psicopedagogico sulla scorta dei quali ha ritenuto di potere offrire opportunità di deflazione della litigiosità coniugale nonché genitoriale a vantaggio dei figli minori di età, ma anche delle figure adulte coinvolte nella fase evolutiva del ciclo di vita del sistema familiare e dei sistemi individuali. La normativa, così intesa, sembra sottrarre motivi al contenzioso e offrire salde basi di ancoraggio agli operatori del diritto e della relazione di aiuto per un intervento che voglia, da un lato, recuperare il sentimento di autostima nelle figure adulte attrici dell'evento critico, dall'altro sostenere la genitorialità nell'interesse preminente della prole e, infine, favorire, attraverso la corretta gestione del conflitto, le identità di tutti gli attori nel loro percorso di schiusa verso la ridefinizione del nuovo ciclo vitale della vita individuale, affettiva e relazionale.

“Quando ci si accoppia, bisognerebbe prendere in considerazione l'eventualità che l'amore potrebbe finire, perché nulla è certo e soprattutto niente è eterno.

Una coppia di miei amici, Massimo e Martina Cavalli, il giorno del loro matrimonio hanno offerto agli amici, anziché la solita bomboniera, un CD in cui, attraverso alcune foto, ricordano i momenti felici della loro unione e terminano con un commento: <Amici, se dovete rendervi conto che stiamo rovinando il nostro matrimonio, per chissà quali motivi , aiutateci a ricordare chi siamo e quanto il nostro amore è grande>.

Un consiglio che aggiungerei è quello di accordarsi prima su cosa fare e su come comportarsi se le cose non dovessero andare bene, anche nel caso in cui si dovesse incontrare un'altra persona.

Mario e Claudia, al ritorno dal viaggio di nozze, hanno parlato di questa eventualità: innanzitutto hanno deciso di parlare sempre chiaramente tra di loro di quello che non va, senza temere di far soffrire l'altro/a. Inoltre, Mario ha espresso il desiderio di essere informato se a Claudia dovesse piacere un altro, mentre lei ha scelto di essere informata solo se è una cosa seria, altrimenti starebbe troppo male.

Troppi, per non dire tutti, invece, danno per scontato che l'amore duri in eterno e poi, quando si trovano ad innamorarsi di un altro o di un'altra, vanno in tilt e combinano un sacco di guai.”

¹ Pedagogista, professore a tempo pieno presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Docente e membro del Consiglio Didattico del Corso di Perfezionamento in “Mediazione familiare e penale” della Facoltà di Giurisprudenza della S.U.N. Didatta di mediazione dell'A.I.M.S. e CTU dell'Ufficio del Giudice di Pace del Tribunale di Napoli e di Marano di Napoli.

(da Strocchi M.C., Fongaro E., *La coppia "scoppia". Cosa fare?*, Associazione Culturale il Sole di Vicenza, Vicenza 2006, pp.37-38)

Fra i due litiganti, il terzo soffre - La Convenzione di New York del 1990 e quella Europea del 1995 stabiliscono come necessaria la tutela dei diritti dei minori per assicurare loro la continuità e la stabilità dell'ambiente affettivo e relazionale in cui essi sono cresciuti. Stabiliscono anche che "i diritti dei minori debbano essere promossi", che "la loro opinione sia sempre presa in considerazione" e che "in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo prima di portare il caso davanti a un'autorità giudiziaria". Questi principi, in realtà, in Italia, sono costantemente elusi per la carenza o assenza di una cultura della separazione e del divorzio che tenga conto dei diritti dei figli in luogo delle rivendicazioni spesso cavillose e strumentali dei coniugi che giungono sinanche a violentare psicologicamente i minori affinché prendano posizione a favore dell'uno o dell'altro genitore.

Spesso le vertenze separative o divorzili trascinano verso le aule del tribunale per i minori, per il surrettizio sospetto che un genitore sia maltrattante o abbia manifestato nel tempo comportamenti abnormi verso la prole, costituendo ciò motivo di evidente - scontato - pregiudizio a danno della frequentazione dei figli. Fra l'altro, è noto che la procedura che i Tribunali per i minori adottano in simili fattispecie non è la presunzione d'innocenza e, quindi, la dimostrazione della sussistenza del fatto a carico del Tribunale e della parte querelante ma, al contrario, la dimostrazione di non colpevolezza resa da parte del presunto autore di reato, sicché è facile intuire l'uso strategico-processuale a cui fa ricorso una parte per rincorrere l'applicazione degli artt.330 ("decadenza della potestà genitoriale") e 333 ("condotta del genitore pregiudizievole dei figli"), del codice civile. E' altrettanto noto che ciò comporti l'uso - talora spregiudicato - della perizia, di per sé invasiva ed ansiogena, nonché l'audizione protetta del minore coinvolto nel litigio dai genitori. Tutto ciò comporta la conseguente vessazione psicologica ed affettiva di esso.

Alla guerra per la guerra - Non sfugge il fatto che la cultura del matrimonio, nel contesto italiano, è fortemente legata ad una visione religiosa-sacramentale per la quale esso è indissolubile e la scelta irrevocabile, protraendosi nel *continuum* della vita delle persone. In tal modo, la fine del matrimonio è vissuta con senso di colpa e di fallimento e non come l'esaurirsi fisiologico di un processo relazionale; ma è anche vero che il matrimonio, considerato come *negotium*, spesso comporta la lite per l'attribuzione della responsabilità del suo fallimento, anche se l'istituto della separazione prevede la sola addebitabilità (art.151 comma 2 del codice civile) e non il pronunciamento per colpa.

Fra l'altro, l'art.151 comma 2, a proposito dell'addebito, per il suo pronunciamento all'uno o all'altro o ad ambedue i coniugi, rinvia agli artt. 143 e 147 del codice civile a proposito dei "diritti e doveri reciproci dei coniugi" e dei già citati "doveri verso i figli".

In tutti i casi, i coniugi vivono la loro condizione come fallimentare e fatalmente conflittiva. Non riuscendo ad elaborare la separazione e a gestire il conflitto, essi si predispongono ad un contenzioso in cui ingiurie, minacce e violenze finiscono con il costellare la biografia di vita dei soggetti che si trascinano, talora, anche verso contenzioso penale vero e proprio, fino a contendersi i figli, utilizzati come strumento di ricatto e/o di rivalsa.

Dal tribunale, secondo il luogo comune, si esce o vincitori o perdenti. Il giudizio delle rispettive famiglie e delle platee di amici, vicini e conoscenti costituisce, poi, un motivo forte per trasformare il conflitto in una guerra dal campo di battaglia costellato di vittime.

Spesso costituisce motivo di rivalità proprio il diniego a vedersi riconosciuti come genitori idonei, anche se coniugi non più adeguati, a essere riconosciuti nella positività che si è stati nel tempo che ha preceduto l'esaurirsi della relazione d'amore, a scoprirsi reciprocamente come intralcio lungo i nuovi e possibili percorsi della vita, a considerare la separazione e il divorzio come "la fine del mondo" e non come la fine di un'esperienza sia pure significativa. Talora, la fine del matrimonio porta sinanche alla guerra più totale come nel film "*Kramer contro Kramer*" o in quello ancora più cruento come la "*La guerra dei Roses*", il cui soggetto è continuamente richiamato per ricordare fin dove può spingersi una coppia ormai intrappolata nella rete del rancore e della vendetta.

Oliver: Ecco qua, le zone rosse sono le sue, le zone gialle sono mie, il verde è terra di nessuno, per la cucina era difficile, ma Barbara ha avuto l'idea per l'alternanza e per le ore d'uso.

Avv.: Questo sembra razionale a tutti e due?

Oliver: Sì.

Avv.: Oliver, mio padre mi diceva sempre che l'uomo non può mai battere la donna quando si tratta d'amore o di vendetta. Perché non lasci che si pigli la casa. Ci sono altre case, ci sono altre donne.

Oliver: No. No. io vincerò perché io l'ho portata ad accettare le regole base.

Avv.: Oliver, non ci sono vittorie in queste cose, soltanto gradazioni di sconfitte.

Oliver: Eh! Eh! Ma io ho più metri quadrati.

(dal film: *La guerra dei Roses*)

Proprio a partire dal film “*Kramer contro Kramer*”, occorre che gli adulti genitori si rendano conto - anche a prescindere dalla loro separazione - che la vita mentale, affettiva e relazionale personale e dei figli è danneggiata da comportamenti esasperati che si vanno a radicare nella trama esistenziale personale e di soggetto in formazione. Per questo motivo i genitori dovrebbero essere sollecitati a recuperare una comune responsabilità che - pur nella separazione - riprenda e continui quell'essenziale presenza strutturante dell'identità *in fieri* dei figli. Essi costituiscono parti vitali del mondo interno dei bambini. Pertanto, ogni decisione, assunta in via di accordo o in sede giudiziale dal giudice di merito, salvaguarderà autenticamente l'interesse dei figli soltanto quando assumerà per intero il principio della tutela dei diritti affettivo-relazionali dei figli, tanto nella famiglia normocostituita, quanto in quella di fatto o in quella separata. Ciò costituisce l'unico modo per salvaguardare i delicati e complessi meccanismi di costruzione di un'armoniosa personalità, nell'ambito di un processo di sviluppo che avviene attraverso l'integrazione dei differenti ruoli genitoriali.

Tutto ciò che può essere usato contro di voi, può essere utilizzato anche a favore vostro - non si tratta di un sofisma, bensì di una vera e propria aporia che conosce bene chi svolge la propria attività professionale e/o istituzionale con coppie in crisi. Spesso ci si chiede che cosa dire, quali i periodari e le esemplificazioni da offrire a chi sviluppa in modo belligerante le controversie col coniuge. Indubbiamente gli esperti della relazione di aiuto e della comunicazione sanno bene che ogni individuo, se vuole, riesce sempre a trovare il modo per far scoppiare almeno una piccola bomba nelle mani del “nemico”.

Ecco perché ogni professionista, coinvolto nella vicenda, deve sapere invitare i propri interlocutori a pensare ai propri diritti in modo assertivo e non aggressivo.

Per esempio, è assertivo quello stile per il quale se uno pensa di avere i seguenti diritti:

- stare lì;
- essere trattati con rispetto;
- chiedere e ottenere informazioni;
- pensare, sentire, dire ciò che si ritiene opportuno;
- dissentire;
- cambiare idea;
- essere ascoltati;
- avere il tempo prima di rispondere

deve abituarsi a considerare - o esservi sollecitato - che anche gli altri hanno gli stessi diritti e che qualsiasi discussione non potrà mai prescindere dal riconoscimento di ciò che costituisce una legittima piattaforma di lavoro per ciascuna delle parti. Nello stesso tempo, quell'operatore che abbia adottato il proverbio africano che dice:

“Non vi sono mai due persone che non si capiscono, vi sono solo due persone che non hanno discusso”

dovrà anche fare attenzione al fatto che si possono incontrare persone che:

- a.- partono da prospettive diverse eccessivamente radicali;
- b.- hanno pregiudizi ben profondi e radicati;
- c.- sono narcisisti;
- d.- escludono a-priori ogni possibilità di dialogo;
- e.- sono aggressivi e/o nutrono forti sentimenti di rancore, rivalsa, rabbia, ostilità;
- f.- temono più di ogni altra cosa il giudizio di familiari, amici e parenti o del gruppo di appartenenza a cui sono legati in modo dipendente;
- g.- nutrono uno scarsissimo sentimento di autostima;
- h.- hanno subito troppe malversazioni e maltrattamenti e sono, dunque, troppo deboli e/o hanno subito un'ingiuria troppo violenta;
- i.- giocano con l'emotività dell'altro, per ottenere un vantaggio.
- l.- confondono il conflitto con la guerra.

Ogni individuo è un mondo complesso che entra facilmente in competizione quando si vede investito di una qualche responsabilità decisionale che riguarda la propria vita e/o le nuove condizioni in cui deve riorganizzarsi per sopravvivere. In assenza di fiducia reciproca o di adeguate informazioni, come nel caso di coppie in crisi intenzionate a separarsi in modo contenzioso, spesso vale la stessa logica posta alla base del principio di “equilibrio non cooperativo” di John Forbes Nash (premio Nobel per l'economia nel 1994). Nash sosteneva che gli individui prendono le loro scelte tenendo conto delle scelte degli altri, ma senza pensare di influire gli uni sulle scelte degli altri o di mettersi d'accordo (cooperare), formando delle coalizioni. Tale principio può essere di orientamento per gli operatori con coppie in crisi, in tutti quegli aspetti che riguardano la vita concreta e la gestione della quotidianità, ad eccezione dei casi in cui sono in gioco questioni di principio o situazioni di patologia.